

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Associazione denominata:
" COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS"

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione ha per scopo di:

- favorire l'inserimento nella Società di minorenni italiani e/o stranieri in grave stato di disagio individuale e sociale in particolare dei minorenni con esperienza di carcerazione;
- consentire e sostenere l'istruzione e l'esercizio di un lavoro o di una attività , anche attraverso corsi specializzati secondo l'inclinazione di ciascuno;
- accogliere i minori interessati da provvedimenti restrittivi della libertà personale in affidamento sostitutivo della carcerazione ordinaria;
- accogliere e trattare minori in difficoltà anche con problemi di handicaps fisici o psichici.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, opera nell'ambito della Regione Lombardia.

- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero quelle accessorie in quanto integrative, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 - Associati

Possono essere associati tutti coloro che abbiano compiuto il 18[^] anno di età, nonché Società, Enti o Associazioni , italiani o stranieri, che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla loro realizzazione.

Gli associati hanno tutti i medesimi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per entrare a far parte dell'Associazione è necessario presentare domanda scritta diretta al Consiglio Direttivo, il quale, periodicamente, verifica l'esistenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione e procede all'eventuale ratifica.

Tutte le prestazioni rese dagli associati sono gratuite

Articolo 5 - Diritti e doveri dell'associato

Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa all'atto della iscrizione ed il contributo annuale, il cui ammontare sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno altresì l'obbligo di osservare il presente Statuto, di partecipare alla vita dell'Associazione ed al perseguimento dei suoi fini, di non svolgere attività in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione.

A tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo annuale spetta il diritto di intervento e di voto nell'assemblea ed, in particolare, spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione.

I soci hanno il diritto di essere eletti nelle cariche sociali, e di intervenire a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione.

I soci che non hanno presentato le proprie dimissioni per iscritto entro il 31 dicembre sono considerati associati anche per l'anno successivo e sono tenuti al pagamento del contributo annuale.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni ovvero per esclusione che può essere deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata da comportamento gravemente contrario agli scopi dell'Associazione o della partecipazione ad altra associazione che risulti perseguire finalità in grave contrasto con quelle dell'Associazione ovvero qualora non ottemperi in modo grave alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

L'associato è inoltre escluso quando non provveda al pagamento della quota associativa entro sei mesi dalla scadenza.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio arbitrale di cui infra.

Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere spedito alla sede dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata A/R entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di espulsione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è organo eventuale non necessario la cui esistenza è determinata dall'assemblea.

Articolo 7 - Assemblea

L'assemblea degli associati è sovrana; può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata o fax da inviare agli associati e ai componenti gli organi dell'associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

Ogni socio ha un voto in assemblea.

E' ammesso il voto per delega scritta a favore di altro associato, con esclusione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei dipendenti dell'Associazione; ogni delegato potrà rappresentare non più di cinque associati.

Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, e trascritte sull'apposito libro.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono verbalizzate da un notaio.

L'assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione del rendiconto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve avvenire almeno un giorno successivo a quello previsto per la prima.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria delibera in merito:

- all'approvazione del rendiconto economico e finanziario e sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati;
- alla elezione del Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti;
- alla nomina dei Revisori;
- all'approvazione dell'ammontare della quota associativa del contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo;
- e ogni altro argomento all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria delibera altresì in ordine alla decadenza anticipata dalle cariche sociali.

in tale eventualità i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli validi per le modifiche allo statuto o all'Atto Costitutivo, previste infra per l'assemblea straordinaria .

L'assemblea Straordinaria .

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, per deliberare sulle modifiche dello Statuto o dell'Atto Costitutivo e sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera validamente quando siano presenti , anche in seconda convocazione, almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile di tre, cinque o sette membri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci e dura in carica tre anni. I consiglieri devono essere associati.

I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e direttivo dell'Associazione e ha il compito di attuare le deliberazioni dell'assemblea degli associati e di riferire annualmente all'assemblea circa le attività svolte; di prospettare iniziative per il perseguimento delle finalità dell'Associazione; di esaminare e di ratificare le domande di ammissione all'Associazione; di determinare la quota associativa e dell'eventuale contributo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le modalità di reperimento dei fondi necessari per la gestione ordinaria e straordinaria; di redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del suo Presidente, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera validamente a maggioranza semplice degli intervenuti. In caso di parità il voto del Presidente prevale. Il Consiglio è validamente costituito, anche senza formale convocazione, alla presenza di tutti i suoi membri.

Qualora venga meno, per qualunque causa, alcuno dei Consiglieri, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione cominciando innanzitutto dal primo degli esclusi nell'ultima elezione. Qualora tuttavia venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri,

il Consiglio si riterrà decaduto e dovrà senza indugio convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio. Durante questo periodo il Consiglio decaduto rimane investito del potere di compiere gli atti inderogabili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di indisponibilità il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è ad ogni effetto il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno o utile, può invitare alle riunioni del Consiglio persone esterne all'Associazione ovvero esperti in materie specifiche, a fini informativi o di consulenza senza che costoro abbiano diritto di voto.

Articolo 9 - Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dall'assemblea dei soci in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la conduzione finanziaria dell'Associazione.

I Revisori dei Conti devono riunirsi almeno una volta l'anno, in occasione della presentazione del rendiconto, di cui devono relazionare all'assemblea convocata per la sua approvazione.

I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Tutte le cariche si intendono gratuite salvo il rimborso delle spese che siano documentate.

Articolo 10 - Libri sociali

Devono essere tenuti nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti:

- il libro dei soci ;
- il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ;
- il libro dei verbali delle assemblee ;
- il libro delle riunioni dei Revisori dei Conti.

Dovranno altresì essere rispettate le norme per la tenuta delle scritture contabili di cui al D. Lgs.460/97 e successive modifiche ed ogni altra disposizione di legge relativa all'attività svolta dall'Associazione.

Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- erogazioni, donazioni e/o lasciti.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - contributi annuali ;
 - contributi volontari degli associati ;
 - proventi derivanti dalla propria attività istituzionale ;
 - contributi ed oblazioni da parte di Enti Pubblici e Privati ;
 - ogni altra entrata che dovesse concorrere ad incrementare l'attivo sociale.

I fondi dell'Associazione saranno depositati presso un Istituto di Credito in attuazione di quanto stabilito dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Qualsiasi movimento amministrativo deve essere giustificato da un documento scritto, sottoscritto con firma disgiunta, dal Presidente o da un suo delegato e debitamente registrato nel libro cassa.

Durante la vita dell'associazione, in nessun caso potrà essere deliberata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per le realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 12 - Esercizio sociale

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico.

Nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto, una copia del rendiconto resterà depositata presso la sede sociale perché i soci possano prenderne visione.

Articolo 13 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea straordinaria potrà anche provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 - Clausola arbitrale

Tutte le eventuali controversie sociali ad eccezione di quelle non sottoponibili ad arbitrato, tra associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati, ovvero, in mancanza dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno pro bono et aequo in veste di amichevoli compositori senza formalità di procedura ed anche in merito alle spese del giudizio.

Articolo 15 - Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.